

STATUTO DELL'Associazione Sportiva Dilettantistica JUDO SAMURAI JESI-CHIARAVALLE

Denominazione-Sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Jesi presso il Palasport, via Tabano 1, un'associazione che assume la denominazione "associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale judo samurai Jesi-Chiaravalle", in breve "Judo Samurai Jesi-Chiaravalle".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli Organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo-Oggetto

Art.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale realizzando, a beneficio dei soci, relativi famigliari e terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- 1) esercita in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento alle discipline legate al JUDO e alla ginnastica per la salute e per il fitness;
- 2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, finalizzate alla valorizzazione del bene relazionale e alla promozione del dialogo intergenerazionale come l'organizzazione di eventi, corsi, seminari, laboratori anche esperienziali;
- 3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale anche con finalità sportive.

Soci

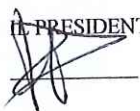
Art.4

Il numero dei soci è illimitato.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli di Legge, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella partecipazione alla vita associativa.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione: le società, associazione ed enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, da comunicare anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La delibera di eventuale diniego alla domanda di ammissione, debitamente motivata, dovrà essere inviata all'interessato che potrà chiedere che la stessa sia esaminata nel corso della prima assemblea dei soci utile alla quale lo stesso può partecipare con diritto di parola su tale ordine del giorno.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6

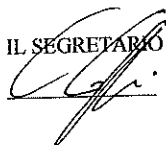
La qualifica di socio dà diritto:

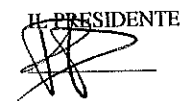
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenni viene rappresentato in assemblea dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da chi da questi sia delegato. Il rappresentante del socio minorenni gode pertanto del diritto di voto e dell'elettorato attivo ma non dell'elettorato passivo a meno che non sia a sua volta socio del sodalizio. Il diritto di voto si acquisisce dalla data di ammissione purché la domanda sia stata presentata in data antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea;
- a godere dell'elettorato passivo ed attivo per le elezioni degli organi direttivi;
- ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle proprie inclinazioni e disponibilità di tempo, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci e dei volontari degli eventuali sodalizi aderenti;
- al pagamento del contributo associativo.

Art.7

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso ed esclusione

Art.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

10

Art.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - fondo comune

Art.11

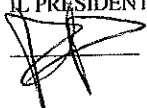
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) Eredità, donazioni;
- d) Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- e) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) Erogazioni liberali degli associati e terzi;
- i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale essendo possibile svolgere attività diverse da quelle di interesse nei limiti in cui queste siano secondarie e strumentali, nell'accezione offerta dal legislatore, rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse da quelle di interesse generale vengono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee guida dell'Assemblea. Rientrano a mero titolo esemplificativo tra le attività diverse la gestione degli impianti sportivi e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, essendo il patrimonio destinato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

11

Esercizio sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'associazione

Art.13

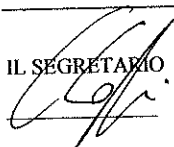
Sono Organi dell'Associazione:

- 1- L'Assemblea degli associati;
- 2- Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- 3- Il Presidente;
- 4- L'Organo di controllo.

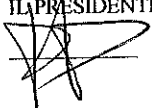
Assemblee

Art.14

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail e in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art.15

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza nel rispetto degli schemi ministeriali, ed eventualmente il bilancio sociale;
- b) Procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, alla revoca del relativo mandato ed eventualmente all'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli interessati;
- c) Procede all'elezione dell'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi in cui è previsto dalla legge, così come delibera in merito alla revoca del mandato ed eventualmente all'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dell'interessato;
- d) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti dal Consiglio Direttivo, ivi inclusa la programmazione di massima delle attività;
- e) Approva gli eventuali regolamenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre, quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art.16

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulle operazioni straordinarie e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

IL SEGRETARIO,



IL PRESIDENTE



Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare operazioni straordinarie, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre un terzo dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal presidente dell'associazione.

Consiglio direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri fra gli associati maggiorenni **scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente definite dall'art. 11 del DLgs 36/2021.**

I componenti restano in carica quattro anni (periodo olimpico) e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo seno il Presidente, il vicepresidente ed eventuali Responsabili di settore o altro.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta ce ne sia la necessità o materia su cui deliberare, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.

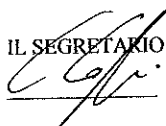
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a mano non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A titolo esemplificativo, al Consiglio compete:

- 1- Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2- Redigere il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- 3- Predisporre eventuali regolamenti interni;
- 4- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5- Deliberare circa l'ammissione e/o l'esclusione degli associati;
- 6- Nominare eventuali responsabili di commissioni o settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- 7- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- 8- Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- 9- I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva, pena la radiazione o sospensione dell'incarico.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo, nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decade la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza sociale e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

L'Organo di controllo

Art. 22

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla Legge e il mandato dura tre anni.

L'Organo di controllo esercita le seguenti funzioni:

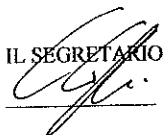
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale e a quelle diverse da quelle di interesse generale svolte nonché alle attività di raccolta fondi ed attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali;
- procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

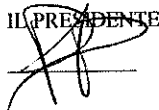
Art. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione e riportati, trascritti nei libri verbali.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l'Amministrazione preposta.

Norma finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice del Terzo Settore, le disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche, il Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

